


5.2.1 La struttura informatica

Pur con i limiti sopra descritti la struttura COVIP ha visto l'incremento delle risorse informatiche secondo linee guida tracciate da piani di sviluppo individuati nella progettazione annuale e da esigenze via via emerse con l'evoluzione dell'attività istituzionale, assicurandosi la relativa coerenza all'interno del quadro complessivo di intervento e di linee più generali di crescita dell'intero sistema.

Tav. 5.1

La struttura di rete COVIP.



Tra le attività realizzate particolarmente decisiva per l'adeguamento del sistema esistente alle nuove necessità COVIP è stata la progettazione e realizzazione della nuova struttura di rete, che ha consentito l'attivazione di altri servizi, garantendo nel contempo l'adeguamento del livello di sicurezza della rete *intranet* e dei servizi di rete, a partire da quello di posta elettronica e sito *web*, attivati tra la fine del 1999 ed i primi mesi del 2000. Il potenziamento della strumentazione informatica è stato realizzato

anche con l'aumento della prestazione del servizio di accesso ad *internet*.

L'attività di riconfigurazione della rete e dei servizi da essa forniti ha comportato un aumento delle macchine in dotazione (*server* e *client*) e delle possibilità offerte in termini di sistema rispetto alla fornitura di applicazioni di supporto a tutti i processi operativi ed in particolare alle attività di analisi delle strutture di vigilanza e studi. Il sistema ha inoltre beneficiato di miglioramenti qualitativi con riguardo ai sistemi di sicurezza ed alle procedure amministrative per la gestione dei processi interni.

L'insieme delle soluzioni tecniche adottate e realizzate nel corso dell'anno 2000 consente di disporre allo stato attuale di una struttura di rete e di un sistema di gestione della stessa sufficientemente solido e flessibile a favorire l'ulteriore risposta alle attuali esigenze, che sono appunto oggetto di una valutazione più approfondita per i successivi sviluppi.

Nel corso dell'anno sono state anche assunte alcune iniziative di carattere più direttamente operativo per consentire, in attesa del concreto avvio del nuovo assetto organizzativo interno, il coordinamento tra i settori di vigilanza e studi nell'attività di acquisizione dei dati e di trattazione degli stessi, quali la costituzione di un Comitato Dati e la previsione della funzione di *Data Base Administrator* (DBA).

5.2.2 Esigenze e prospettive di sviluppo

Nel corso del 2000 si è avviata una fase di attenta riflessione per la definizione di un programma generale di riconsiderazione dell'intero sistema e di individuazione delle relative priorità, che sta prendendo consistenza nel corrente anno.

Delineate le linee generali della revisione organizzativa e le necessità di sviluppo evolutivo del sistema informativo ed informatico, la Commissione ha rimesso ad un Gruppo di lavoro, che potesse avvalersi di elevate professionalità e del contributo di esperti delle altre Autorità, la ricognizione complessiva del proprio assetto e la valutazione ed analisi delle esigenze complessive di informatizzazione.

Lo studio, condotto nel particolare momento evolutivo che non consentiva di avere ancora un quadro già delineato e stabile di riferimento, ha tracciato i profili di carattere generale del disegno di sviluppo dell'assetto COVIP verso un sistema informativo integrato ed incentrato sull'implementazione di un sistema di protocollo informatizzato, di gestione dei flussi documentali (DMS) e collegamenti tramite *workflow management system*, che possa assicurare il monitoraggio delle varie fasi di attività, e preveda l'implementazione di sistemi automatici di analisi per la gestione anche informatica dei processi operativi e sistemi informatizzati di supporto dell'attività


dell'Organo, della produzione e diffusione dei documenti e l'introduzione della firma digitale.

L'approfondimento del gruppo di lavoro ha inoltre portato in evidenza le esigenze, del resto già avvertite e segnalate nell'attività concreta, dello scambio di dati ed informazioni e dell'individuazione di forme di collaborazione con le altre Autorità con le quali sussistono, nelle aree di rispettiva competenza, momenti di connessione o sovrapposizione. E' questo un aspetto di particolare delicatezza che la COVIP intende coltivare nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di collaborazione e di non duplicazione di attività istituzionali.

Il diagramma di contesto che segue consiste di interfacce (persone, organizzazioni o sistemi) e flussi di dati ed illustra, ad un primo livello di dettaglio, la comunicazione esistente tra il sistema informativo COVIP e l'ambiente con cui interagisce. Il modello, rappresentato tramite un DFD, non deve fornire una descrizione esauriente e dettagliata del sistema né evidenziare l'importanza e la qualità delle interazioni esistenti.

Tav. 5.2

Diagramma di contesto del Sistema COVIP.



La scelta strategica dello sviluppo evolutivo del sistema oggi in uso porta a prefigurare in un futuro prossimo la definizione dei progetti operativi rivolti al completamento dell'attività di analisi e di concettualizzazione dei processi e all'acquisizione della nuova strumentazione informatica, attraverso il ricorso, ove possibile, all'acquisizione di servizi da terzi.

In tale direzione è di supporto e riferimento lo studio condotto dal Gruppo di lavoro, che delinea alcune indicazioni tecniche per la stesura di capitolati di appalto per l'acquisto dei servizi informatici suggeriti e segnala le relative priorità.

Gli interventi di prima acquisizione, che potranno assicurare lo snellimento procedurale ed il miglioramento delle modalità di *reporting*, saranno delineati anche in coerenza con il più ampio contesto di riferimento del processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni in generale e del rispetto dei principi di efficienza ed economicità dettati dalle norme.

5.3 Il quadro evolutivo delle risorse e la gestione del personale

Come è noto, la disponibilità di personale, definita dalla vigente normativa, fa riferimento alla dotazione organica prevista dalla Legge 335/1995 in 30 unità di ruolo e alla possibilità di effettuazione di contratti di diritto privato a tempo determinato in numero non superiore a 20 unità (articolo 59, comma 38, Legge 449/1997). A ciò si aggiunge la possibilità di avvalersi di 20 unità di personale comandato o distaccato da altre amministrazioni.

Si è esaurita, invece, la possibilità, concessa dalla stessa Legge 449/97 di bandire concorsi interni per l'immissione in ruolo di personale che, in posizione di comando da altre amministrazioni o assunto con contratto di diritto privato, potesse vantare 12 mesi di servizio presso la Commissione.

Quest'ultima normativa, indirizzata ad agevolare l'attività di reclutamento e a preservare competenze sviluppate internamente, ha consentito di assumere in ruolo, nel periodo di validità, 29 unità di personale. Di queste, 7 hanno successivamente rassegnato le proprie dimissioni. Al 28 febbraio di quest'anno, pertanto, la Commissione dispone di 21 unità di personale di ruolo e di 1 unità in posizione di fuori ruolo.

Il completamento della pianta organica attraverso il dovuto strumento del concorso pubblico comporterà, in considerazione della scarsità di risorse a disposizione necessariamente destinate alla gestione dell'attività ordinaria, dei notevoli problemi gestionali e dei tempi di espletamento non in linea con le necessità operative delle strutture.

Al 28.02.2001 al personale in ruolo si aggiungono 13 unità di personale in posizione di comando da altra amministrazione e 11 assunte con contratto a tempo determinato.

Sono in corso di svolgimento selezioni pubbliche per l'assunzione di ulteriori 8 unità con contratto di diritto privato. L'ingresso in servizio di queste unità permetterà quasi di raggiungere il completamento dell'organico del personale da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Anche per queste ultime selezioni, così come per il passato, la Commissione, dopo l'individuazione degli specifici profili professionali, ha reso note le proprie esigenze attraverso avvisi pubblici di ricerca ed ha provveduto a nominare le relative commissioni di valutazione delle candidature, commisurandole al grado di professionalità richiesto dai profili individuati.

La Commissione ha confermato di porre una attenzione particolare alla formazione del proprio personale. L'attività di accrescimento professionale e di approfondimento si rende sempre più necessaria con il consolidamento dell'attività istituzionale. Le strutture operative, infatti, vengono continuamente interessate da evoluzioni normative, tecniche e di mercato che incidono sulle attività dei vigilati. Di conseguenza si è considerato necessario continuare a fornire una adeguata conoscenza di tutti quei fenomeni che si è ritenuto avere rilevanza nelle attività autorizzatorie e di vigilanza. Un investimento di circa 80 milioni di lire ha consentito l'erogazione di 168,5 giornate di formazione distribuite su un totale di 34 dipendenti.

L'attività in questione ha riguardato per il 60 per cento materie attinenti all'ambito strettamente istituzionale, per il 35 per cento interventi formativi in materia di informatica e per il rimanente 5 per cento interventi formativi sulle attività amministrative e di supporto.

5.4 L'attività amministrativa

A partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2000, ai sensi del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, sono stati evidenziati, oltre che i classici aspetti finanziari della gestione, anche quelli economico patrimoniali. Tale evidenza costituisce il passaggio tecnico indispensabile che permetterà, a regime, attraverso l'introduzione di sistemi di contabilità analitica, un costante monitoraggio dei costi di gestione al fine di perseguire, in maniera ottimale gli obiettivi di economicità ed efficienza.

Le risorse a disposizione della Commissione sono rimaste invariate rispetto agli

anni precedenti. L'art. 13, comma 2, della Legge 335/1995 prevede, infatti, un finanziamento di 5 miliardi di lire per il funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione a diretto carico del bilancio dello Stato.

Il comma 3 dell'art. 13 della stessa legge prevede, inoltre, che il finanziamento della Commissione possa essere incrementato, nella misura massima del 50 per cento di quanto previsto dal comma 2 sopra illustrato, mediante il versamento annuale, da parte dei fondi pensione, di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Importi e metodologie di tali versamenti dovrebbero essere definiti con apposito decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro. Ad oggi questa forma di finanziamento non è stata attivata e prevedibilmente lo sarà solo una volta che il processo di avvio e consolidamento dei fondi pensione sarà in una fase più avanzata.

La legge finanziaria per il 1998 (Legge 449/1997) all'art. 59, comma 39, ha previsto l'incremento del finanziamento originario di 1 miliardo per il 1998 e di 5 miliardi per gli anni successivi utilizzando il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto lgs. 124/1993. Questa parte di finanziamento è versata alla Commissione da parte degli enti previdenziali in proporzione al gettito relativo al contributo in questione in conformità a un decreto del Ministro del Lavoro del 15.04.1998.

Ad oggi quindi il funzionamento della Commissione è assicurato complessivamente da 10 miliardi: 5 a diretto carico del bilancio dello Stato, che sono accreditati nel mese di gennaio, e 5 a carico degli enti previdenziali.

Particolare attenzione è stata posta alle attività di acquisizione di beni e servizi relativamente alle esigenze di informatizzazione delle strutture. Nel corso del 2000 si è provveduto all'implementazione di sistemi di sicurezza tesi a garantire l'integrità dei dati da attacchi informatici provenienti da fonti esterne. Si è provveduto, inoltre, alla attivazione del sito ufficiale della Commissione (www.covip.it). Con la costituzione del sito *web*, la COVIP ha inteso agevolare la conoscibilità, da parte dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza e di tutti gli interessati, delle proprie disposizioni e comunicazioni, nonché in generale della normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Il sito *web* si pone, anche in prospettiva, come uno strumento essenziale per perseguire una sempre maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, coniugando l'efficacia e la tempestività dell'informazione con l'esigenza di contenere i costi e l'impegno per le strutture operative.

5.5 Le linee di indirizzo per l'anno 2001

L'anno in corso sarà caratterizzato dall'evolversi del disegno strategico che si è andato delineando nei suoi tratti essenziali nel 2000, destinato ad investire in profondità l'assetto interno della Commissione e le modalità di realizzazione della missione istituzionale.

La riorganizzazione si è concretamente realizzata a partire dal 1° gennaio 2001, secondo le linee tracciate nel nuovo regolamento. Il concreto avvio degli uffici di nuova costituzione potrebbe peraltro trovare ostacolo nella scarsità delle risorse ancora a disposizione della Commissione.

Il disegno del nuovo modello di sistema informativo, delineato nell'attività di approfondimento condotta dal gruppo di lavoro che si è conclusa all'inizio di quest'anno, dovrà trovare concreto apprezzamento in un progetto operativo di definizione dei singoli interventi da realizzare e dei relativi tempi e priorità di attuazione con riguardo sia alle modalità di gestione delle informazioni che all'acquisizione della strumentazione informatica.

In questo quadro dovranno trovare implementazione le attività di analisi organizzativa da completare alla luce della definizione, sviluppo e perfezionamento a fini di conoscenza di più raffinate metodologie di analisi e valutazione, anche attraverso modelli quantitativi, per l'attività di vigilanza cartolare ed ispettiva e la definizione del sistema delle metodologie di intervento.

Ulteriore elemento è costituito dall'attribuzione di rilevanza organizzativa autonoma alla funzione ispettiva, con la costituzione di un apposito ufficio. Nel 2001 saranno definite le metodologie e le procedure che costituiscono presupposto alla predisposizione dei piani di attività relativi, assicurando comunque l'intervento sui casi di particolare problematicità nonché, in situazioni significative, la verifica degli aspetti organizzativi.

Si ha intenzione inoltre di ulteriormente sviluppare e sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal sito *web* per favorire la trasparenza dell'attività della COVIP e rendere più agevole il dialogo, anche di tipo formale, con i soggetti esterni, ivi compresi i fondi vigilati.

Richiederà ancora un importante impegno il controllo sull'accesso al settore da parte delle nuove esperienze di previdenza complementare. In proposito, al fine di incidere sull'operatività con immediati riflessi sul rapporto con i soggetti vigilati, va segnalato l'ulteriore impegno sul terreno della semplificazione delle procedure, con il nuovo regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, destinate ad essere ancora ottimizzate alla luce sia delle soluzioni informatiche e procedurali che saranno adottate sia di ulteriori interventi legislativi.

L'aggiustamento trova origine in un lavoro di approfondimento svolto dalla COVIP che ha ispirato le modifiche introdotte dalla Legge 388/2000 e che ridisegna gli adempimenti procedurali da seguire nella fase di avvio di nuovi fondi al fine di consentire loro di raggiungere più rapidamente la piena operatività, disincentivando nel contempo quelle iniziative non ancorate a prospettive realistiche di successo.

Il raggiungimento di dimensioni operative adeguate e il connesso tema dei costi di gestione complessivamente gravanti sugli aderenti sarà oggetto di attenzione della Commissione, con l'obiettivo di rendere maggiormente trasparenti e confrontabili tra loro le condizioni complessive che caratterizzano ciascuna delle forme ammesse di risparmio previdenziale.

Analogamente, si avrà cura di porre attenzione al tema della misurazione dei rischi e della valutazione della *performance* dei fondi pensione, in particolare sotto il profilo dello sviluppo di una base informativa adeguata a consentire le necessarie analisi, incoraggiando le iniziative che i fondi pensione, interpretando correttamente i propri doveri istituzionali, hanno in programma sull'argomento.

Si ha inoltre in programma di fornire una collaborazione fattiva nella sede ministeriale competente per l'applicazione ai fondi presistenti della normativa contenuta nel DM Tesoro 703/1996; l'occasione potrà essere utile anche per una verifica, alla luce dell'esperienza maturata, dell'adeguatezza di tale normativa anche per quanto concerne i fondi di nuova istituzione.

Un ulteriore tema che dovrà essere toccato è quello della fase di erogazione delle rendite, da apprezzarsi anche per i riflessi sugli schemi di bilancio da emanare; in una logica di dialogo con gli operatori del settore, sarà altresì da avviare l'analisi dei criteri di redazione dei bilanci tecnici.

La Commissione continuerà infine nell'impegno di coltivare le relazioni con le altre Autorità di vigilanza competenti per meglio definire e rafforzare, anche attraverso forme di convenzionamento, la reciproca collaborazione in un quadro organico che eviti duplicazioni e realizzi sinergie operative accrescendo l'efficacia dell'azione di controllo.

Sulla scia dell'attività del gruppo di lavoro sul sistema informativo (alimentato dal qualificato apporto delle altre autorità di vigilanza) si ha infatti in programma di concordare programmi specifici di collaborazione e di definire flussi informativi reciproci regolari.

APPENDICI

PAGINA BIANCA

APPENDICE I

La riforma fiscale della previdenza complementare e gli orientamenti interpretativi

Con il Decreto lgs. 47/2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 41/L della Gazzetta Ufficiale del 9.03.2000 n. 57 e con il successivo Decreto lgs. di carattere correttivo 168/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.05.2001, n. 108, è stata data attuazione alla delega conferita al Governo dall'art. 3 della Legge 133/1999.

In particolare, quanto alla previdenza complementare, la citata legge delega ha inteso promuoverne lo sviluppo da un lato attraverso il riordino del relativo regime fiscale, nelle varie fasi dell'accumulazione delle risorse, dell'investimento delle stesse e dell'erogazione delle prestazioni e dall'altro introducendo l'innovazione sostanziale delle forme pensionistiche individuali.

Ciò si è inserito in un quadro di riforma più ampio che ha interessato anche la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e della disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

Al riguardo va, altresì, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - con la circolare n.29/E del 20.03.2001, diramata in concomitanza con l'approvazione da parte del Governo del decreto correttivo al Decreto lgs. 47/2000.

In considerazione dell'ampiezza delle modifiche che sono state introdotte e della complessità della materia, giova tracciare una quadro riassuntivo dei punti di maggiore interesse della riforma, così da meglio comprendere i principali effetti della stessa.

In un'ottica di continuità con il passato, la nuova disciplina si distingue, comunque, dalla precedente per una maggiore coerenza e razionalità che investe tutti e tre i principali stadi del progetto previdenziale, per cui alla detassazione dei contributi è correlata la tassazione, in pari misura, della prestazione pensionistica e alla tassazione dei rendimenti finanziari presso il fondo pensione è collegata l'esenzione, in pari misura, del relativo importo della prestazione pensionistica.

In particolare, quanto ai contributi si ha, innanzitutto, l'unificazione del regime di deducibilità con la previsione di una deduzione onnicomprensiva dei contributi complessivamente versati (dal datore e dal lavoratore) ai fondi pensione e delle somme versate alle forme pensionistiche individuali, per un importo massimo del 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni, con una deroga per i cc.dd. "vecchi iscritti", per i quali, per un limitato periodo transitorio, l'importo massimo deducibile è maggiorato della differenza tra i contributi versati nel 1999 e il predetto limite, fermo comunque restando il tetto del 12 per cento.

Risulta, inoltre, confermata, per i redditi da lavoro dipendente, la subordinazione della predetta deduzione alla destinazione ad una forma pensionistica collettiva di un importo della quota di TFR almeno pari alla metà dei contributi versati, con la precisazione, tuttavia, che detto vincolo non opera nei confronti dei cc.dd. "vecchi iscritti" e neppure nelle ipotesi in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori ed, inoltre, nel caso in cui la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni.

Quanto alle concrete modalità di applicazione, per il titolare di reddito di lavoro dipendente, della prevista condizione di destinazione del TFR, è stato chiarito che la condizione ha effetto solo se sia stato, in concreto, istituito un fondo pensione negoziale (ovvero vi sia stata l'adesione su base contrattuale collettiva ad un fondo aperto) al quale il lavoratore possa iscriversi, diversamente operando i soli limiti ordinari di carattere assoluto e percentuale.

Nel caso, peraltro, in cui sussista una forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore, pur avendone i requisiti, non aderisca, è chiarito nella circolare che il *plafond* del 12 per cento deve essere calcolato sul reddito complessivo, comprensivo anche del reddito di lavoro dipendente, e l'ammontare massimo del contributo va dedotto dal reddito complessivo al netto del reddito di lavoro dipendente.

Si ha, così, che il lavoratore dipendente che non abbia aderito alla forma pensionistica collettiva può fruire della deducibilità dei contributi eventualmente versati a forme pensionistiche individuali nei limiti in cui l'ammontare massimo deducibile trovi capienza negli altri redditi, non di lavoro dipendente, di cui il soggetto sia eventualmente titolare.

Il vincolo della destinazione della quota di TFR alla forma pensionistica collettiva non si applica comunque a quei redditi di lavoro dipendente per i quali non è previsto l'istituto del TFR; è questo, ad esempio, il caso dei lavoratori dipendenti pubblici che non optino, in base al DPCM 20.12.1999, per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto in TFR.

Analogamente, il vincolo di destinazione del TFR deve ritenersi applicabile anche relativamente ai redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, per i quali sia ugualmente prevista l'erogazione del TFR e sempre che risulti istituita una forma pensionistica collettiva.

La predetta riqualificazione fiscale del contributo del datore di lavoro da importo che non costituisce reddito ad onere deducibile implica, poi, l'attrazione dello stesso nella base imponibile del reddito di lavoro per l'intero importo versato e fa sì che le eventuali contribuzioni del datore di lavoro in eccedenza ai limiti di deducibilità, nel mentre restano sempre deducibili da parte del datore di lavoro, concorrono a formare il reddito del lavoratore nel periodo in cui sono versate alle forme previdenziali complementari, sebbene non siano in tale periodo effettivamente riscosse.

Va ancora sottolineata la precisazione in base alla quale, ai fini del computo dei limiti di deducibilità, i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, anche se detta quota non va ad incrementare le singole posizioni individuali.

Un'altra delle novità introdotte dal Decreto lgs. 47/2000 riguarda, poi, l'estensione della deducibilità dal reddito complessivo delle somme versate alle forme di previdenza complementare per i familiari a carico. In questo caso è prevista l'applicazione della deduzione, in primo luogo, da parte del soggetto fiscalmente a carico, senza applicazione del limite del 12 per cento e, una volta esaurito il reddito di tale soggetto, da parte di colui cui questi è a carico, entro il limite del proprio *plafond* del 12 per cento del reddito complessivo e di lire 10 milioni e senza la limitazione relativa alla destinazione del TFR.

Il Decreto lgs. 47/2000 detta, inoltre, il principio per cui la quota di contribuzione non dedotta (es. perché superiore ai limiti predetti) è detassata in fase di erogazione delle prestazioni; al fine di rendere possibile l'applicazione del predetto principio è stato, quindi, posto a carico dell'iscritto l'onere di comunicare al fondo pensione, entro il 30 settembre dell'anno seguente a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'ammontare dei contributi versati che non sono stati dedotti.

Con riferimento ai fondi di previdenza "interni" del personale dipendente, è stata inoltre prevista la deducibilità degli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro ai predetti fondi a condizione che essi siano istituiti ai sensi dell'art. 2117 c.c. e siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. Al riguardo, la circolare ministeriale ha inoltre chiarito che è necessario che nei registri obbligatori per i lavoratori dipendenti (esempio libro paga o libro matricola) o, eventualmente in analoghi documenti contabili sostitutivi, siano iscritti gli accantonamenti imputabili a ciascun lavoratore dipendente.

Qualora i fondi interni non risultino costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, ovvero, ancorché costituiti in conti individuali, non siano configurati ai sensi dell'art. 2117 c.c., gli accantonamenti sono indeducibili, ferma restando la deducibilità in fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Il regime transitorio dettato per la deducibilità dei contributi da parte dei vecchi iscritti ai fondi preesistenti opera anche nei confronti di quanti hanno trasferito la propria posizione individuale ad una nuova forma pensionistica, posto che gli stessi hanno mantenuto la qualifica di "vecchio iscritto", non avendo optato per il riscatto.

Risulta così confermato l'orientamento già espresso dal Ministero delle Finanze nella precedente circolare n.235/E del 1998 in base al quale lo *status* di "vecchio iscritto" si perde solo per effetto dell'esercizio del riscatto della posizione individuale.

E' stato inoltre evidenziato che la decorrenza delle nuove disposizioni (1° gennaio 2001) va considerata rispetto alla data di trattenuta dei contributi ai dipendenti, entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Non assume, dunque, alcun valore la data - in genere

successiva – con cui il datore di lavoro trasferisce le somme al fondo pensione.

Infine, sempre in merito alle contribuzioni, è da rilevare che il Decreto lgs. 47/2000, nel confermare il regime di neutralità fiscale per le quote di TFR destinate alle forme pensionistiche complementari, opera un'estensione dello stesso anche all'eventuale trasferimento delle quote già accantonate presso il datore di lavoro ovvero ai trasferimenti di titoli nel caso di cartolarizzazione del TFR effettuata ai sensi della Legge 299/1999.

Circa il regime fiscale delle forme pensionistiche complementari, il principio cardine della legge delega riguarda l'uniformazione del trattamento a quello previsto dal Decreto lgs. 461/1997 per gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

In attuazione di detto principio, l'imposta sostitutiva di lire 10 milioni (ridotta a 5 milioni per i primi cinque anni di vita del fondo) è stata sostituita da una diversa imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, la cui regolamentazione ha trovato collocazione nell'ambito del Decreto lgs. 124/1993 attraverso l'inserimento di quattro nuovi articoli disciplinanti, rispettivamente, il regime tributario dei fondi pensione a contribuzione definita, di quelli a prestazione definita e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di quelli che detengono immobili e dei fondi pensione cc.dd. "preesistenti".

I proventi maturati annualmente nella gestione delle varie forme pensionistiche complementari (collettive, individuali, vecchie e nuove) sono ora assoggettati ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con l'aliquota dell'11 per cento, con la riduzione, quindi, di 1,5 punto percentuale rispetto a quella del 12,5 per cento applicata sul risultato delle gestioni finanziarie degli organismi di investimento collettivo.

In analogia a quanto previsto per i fondi comuni d'investimento è consentita la computazione dei risultati negativi maturati nel periodo d'imposta in diminuzione dei risultati di gestione dei periodi successivi, con possibilità per i fondi strutturati su più linee di investimento di poter usufruire, nello stesso periodo d'imposta, del risultato negativo di gestione di una linea in diminuzione del risultato positivo delle altre linee.

In caso di scioglimento del fondo pensione, è previsto che la forma pensionistica, complementare o individuale, destinataria della posizione dell'iscritto, possa utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si è sciolto e di quelli precedenti non ancora compensati a riduzione del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento a ciascun partecipante. In tale ipotesi, la forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione all'iscritto, dovrà tener conto del credito d'imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti.

Considerato che la determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione, la circolare precisa che il calcolo dell'imposta

sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto debba essere effettuato con la stessa periodicità con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote.

Tale criterio consente, infatti, di determinare correttamente il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di riscatto, di erogazione delle prestazioni e di trasferimento delle posizioni, che deve essere espressione di un valore al netto delle imposte pagate dal fondo.

Vi è, poi, l'assimilazione, sotto il profilo fiscale, delle forme pensionistiche a prestazione definita alle forme individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, per le quali l'imposta sostitutiva dell'11 per cento va applicata al risultato netto della gestione determinato sottraendo al valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.

Per la parte di patrimonio consistente in immobili (possibilità ancora ammessa solo per i fondi preesistenti) è confermata l'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento sul valore medio degli stessi con la previsione del suo innalzamento all'1,50 per cento se il fondo opta per la libera determinazione dei canoni di locazione.

Per i fondi pensione preesistenti trovano, poi, applicazione, a seconda della diversa tipologia degli stessi, le medesime regole di tassazione previste per i fondi di nuova istituzione, con la particolarità che le forme gestite in via prevalente con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Nel caso in cui non risulti, peraltro, possibile applicare il criterio di tassazione di cui sopra - poiché per ciascun iscritto non sono individuabili o il valore finale della prestazione (montante ovvero valore attuale della prestazione periodica) o i contributi accumulati ad esso riferibili o entrambi i parametri -, è chiarito che il fondo non sconta alcuna imposta sostitutiva e, di conseguenza, la prestazione sarà tassata per il suo intero ammontare.

In merito alla disciplina delle prestazioni, ed in particolare per le prestazioni pensionistiche in rendita è da segnalare l'assoggettamento ad IRPEF delle prestazioni periodiche, senza alcuna riduzione forfettaria, al netto della quota corrispondente ai contributi e ai rendimenti già tassati. Di conseguenza, la base imponibile della rendita assoggettata a tassazione progressiva va determinata al netto dei contributi che non hanno fruito della deducibilità, dei redditi finanziari già tassati presso la forma pensionistica complementare nonché dei rendimenti della rendita vitalizia, che vengono ad essere qualificati come redditi di capitale ed assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Invece, per le prestazioni erogate in capitale, in base alla nuova normativa, occorre ora distinguere tra liquidazioni in capitale per ragioni "fiscalmente protette" (pensionamento *ex art. 7* del Decreto lgs. 124/1993, riscatti *ex art. 10*, comma 1, lett. *c*), del Decreto lgs. 124/1993 dovuti a pensionamento, mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, anticipazioni, riscatti effettuati dagli eredi dell'iscritto) e liquidazioni fiscalmente "non protette" (riscatti *ex art. 10*, comma 1, lett. *c*), del Decreto lgs. 124/1993 diversi da quelli dovuti alle cause di cui sopra). Nella prima ipotesi si applica la tassazione separata, mentre nella seconda l'importo liquidato costituisce reddito dell'anno ed è soggetto a tassazione progressiva.

Per le prestazioni erogate in capitale e soggette al regime della tassazione separata, è, inoltre, previsto, da un lato, che l'imposta si applichi sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta a condizione che la prestazione risulti non superiore a 1/3 dell'importo complessivamente maturato e, dall'altro, che tale condizione non operi allorché l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.

Sulla scorta del primo principio la base imponibile varia a seconda che l'ammontare della prestazioni in capitale superi o meno il terzo della posizione individuale maturata, comprensiva cioè di tutti i contributi versati, delle quote di TFR e dei rendimenti finanziari. Nell'ipotesi in cui il totale della prestazione in capitale non superi il terzo della suddetta posizione, la base imponibile si determina, infatti, al netto delle somme già assoggettate ad imposizione (cioè dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari), mentre nell'altro caso non è consentita la deduzione dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta.

Lo scomputo dei redditi assoggettati ad imposta trova, in ogni caso, applicazione alle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica, ai riscatti *ex art. 10*, commi 3-*ter* e 3-*quater*, del Decreto lgs. 124/1993 (per premorienza dell'iscritto), ai riscatti *ex art. 10*, comma 1, del Decreto lgs. 124/1993 (per cessazione dei requisiti di partecipazione) esercitati per pensionamento ovvero per cessazione del rapporto di lavoro dovuto a mobilità o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e, comunque, quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.

Circa tale ultimo punto, va sottolineato che la condizione non si applica se i 2/3 del conto individuale non consentono una rendita pensionistica superiore almeno al 50 per cento dell'assegno sociale.

Per quanto attiene alle prestazioni per invalidità e premorienza, è inoltre chiarito che per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali a fronte del rischio di invalidità e premorienza spetta la deduzione propria dei contributi alle forme pensionistiche complementari (12 per cento del reddito con il tetto dei 10 milioni), trattandosi di prestazione collegate o accessorie a quelle previdenziali. A tali premi, quindi, non si applica il regime della detrazione dall'imposta (19 per cento dei premi versati) che riguarda i contratti di assicurazione aventi per